

Scissione mediante scorporo. Il decreto legislativo correttivo modifica taluni articoli del codice civile

Il D.Lgs. 19 giugno 2025, n. 88 interviene in modo puntuale sul codice civile, con una serie di correzioni/integrazioni che incidono sulla disciplina delle operazioni straordinarie (in particolare, sulla scissione mediante scorporo) e su profili di coordinamento sistematico.

Principali novità civilistiche (focus operativo)

1) Art. 2506.1 c.c. – Scissione mediante scorporo

Consolidamento/precisazione della fattispecie: nella scissione mediante scorporo le partecipazioni delle beneficiarie sono attribuite alla società scissa (e non ai soci), con implicazioni in termini di assetto proprietario e governance post-operazione.

2) Art. 2506-bis c.c. – Contenuto del progetto (versione “semplificata”)

Adeguamento della disciplina per rendere più lineare l'applicazione delle semplificazioni documentali anche nelle operazioni strutturate come scorporo, con effetti su tempi e set documentale (progetto/relazioni/allegati).

3) Art. 2506-ter c.c. – Disciplina degli adempimenti e recesso nello scorporo

Intervento rilevante sul comma sostituito: nella scissione mediante scorporo, il socio della scissa che non ha consentito all'operazione non può esercitare il recesso ex artt. 2473 e 2502 c.c.

Tema che impatta direttamente su strutturazione dell'operazione, gestione delle minoranze e disclosure pre-delibera.

4) Art. 2369 c.c. e nuovo art. 2510-bis c.c. – Coordinamenti su trasferimento sede/trasformazione

Ritocchi di coordinamento tra disciplina assembleare e fattispecie con profili transfrontalieri, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e chiarire il perimetro applicativo (soprattutto per operazioni "in uscita").

Dai commercialisti un focus sulla scissione mediante scorporo

"La scissione mediante scorporo: analisi della disciplina civilistica e profili applicativi" è il titolo del documento pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro rientra nell'attività dell'area del Diritto societario, cui è delegato il Consigliere nazionale David Moro.

Un documento CNDCEC – FNC con un'analisi dei profili civilistici dell'operazione e di alcune criticità sorte in sede di prima interpretazione del testo normativo.

In Gazzetta il D.Lgs. sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023 il Decreto legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Il decreto legislativo (di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121,) consta di 57 articoli e ha quale contenuto essenziale l'armonizzazione delle disposizioni concernenti le operazioni di trasformazione e scissione societaria transfrontaliera e modifica la disciplina della fusione societaria, già armonizzata ai sensi della direttiva (CE) 2005/56 recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante: «Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali» abrogato dal decreto legislativo n. 19 del 2023 in esame (articolo 53) a far data dal 3 luglio 2023 (articolo 56, comma 1). Il decreto legislativo n. 108 del 2008 continuerà ad applicarsi alle fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione (articolo 56, comma 3).

Cause di esclusione dagli

ISA. Le operazioni societarie straordinarie equiparate ad ipotesi di inizio o cessazione attività

Le operazioni straordinarie di trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione, come le situazioni di acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda, sono riconducibili ad ipotesi di inizio o cessazione attività. Ne dà conferma l'Agenzia delle entrate con circolare n. 17/E del 2 agosto 2019. Pertanto, in questi casi si applica il comma 6 dell'articolo 9-bis D.L. n. 50 del 2017 che prevede una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA. Il contribuente, non applicando gli ISA, non è, altresì, tenuto a presentare il relativo modello. Naturalmente, in relazione a tali fattispecie, non trovando applicazione gli ISA, non si realizzano i presupposti per il riconoscimento dei benefici premiali previsti dal relativo regime.

Requisiti Pex. Le operazioni di trasformazione non interrompono il c.d. holding period

Riguardo ai riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con

riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per ottenere l'esenzione delle plusvalenze, l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2019, in linea con suoi precedenti interpretativi e fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie di trasformazione effettuate ai sensi dell'articolo 170 del TUIR, ha confermato che le stesse non interrompono il computo del c.d. "holding period" (vale a dire i dodici mesi di ininterrotto possesso della partecipazione). In pratica, il soggetto trasformato, tiene conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando.

I riflessi fiscali di un'operazione di cessione di partecipazioni "dote" in ragione del negativo andamento della società partecipata

Con riferimento all'ipotesi in cui una società acquisisca una partecipazione pari al 50% con dote in un'altra società, in ragione della gestione deficitaria della società partecipata, l'intero ammontare della dote (nella specie, sia per la quota-parte già rilasciata a conto economico a seguito di capitalizzazione, sia per quella residua rilasciata a conto economico a seguito del trasferimento finale), in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui

inerisce, può assimilarsi, ai fini fiscali, a un costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di segno negativo, il quale concorrerà alla formazione del reddito imponibile al momento del realizzo ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, al ricorrere dei presupposti ivi previsti. Questo è quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 39 del 19 ottobre 2018.

Cancellazione di società di persone contestuale al deposito dell'atto di scioglimento: l'imposta di bollo assolta tramite M.U.I. include anche l'imposta dovuta per l'iscrizione della cancellazione

In caso di iscrizione di un atto di scioglimento con contestuale cancellazione della società di persone, l'imposta di bollo assolta per la registrazione telematica dell'atto di scioglimento senza liquidazione tramite Modello Unico Informatico (M.U.I.) assolve (include) anche l'imposta dovuta per l'iscrizione della cancellazione. Questa è la risposta della D.R.E. della Lombardia con nota prot. n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016 (di seguito riprodotta).

Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni in cartella che richiama la differente responsabilità del cessionario dell'azienda

Il carattere eccezionale della disciplina della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione non permette motivazioni della cartella di pagamento che richiama la differente responsabilità del cessionario dell'azienda. Questo il sunto della recente sentenza n. 136 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che ha fatto proprio il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui "La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile...".

L'Agenzia delle Entrate sdogana le operazioni straordinarie di “leveraged buy out”. Sì alla deducibilità degli interessi passivi per le società veicolo

Per i soggetti IRES, gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, cosiddetto “leverage buy out”, devono essere considerati deducibili. Lo chiarisce la Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni necessarie ad individuare il corretto trattamento fiscale sia dei componenti di reddito connessi alle fonti di finanziamento delle predette operazioni apportate da terzi, sia dei rendimenti (interessi, dividendi e/o plusvalenze) che sono ritratti in Italia da entità localizzate in altre giurisdizioni UE (e SEE) ed extra UE. In particolare, il documento di prassi passa in rassegna la disciplina fiscale cui sottoporre le componenti reddituali destinate a soggetti localizzati in Paesi esteri e la deducibilità degli interessi passivi originati dai prestiti contratti da un'apposita società veicolo, “Special Purpose Vehicle”, SPV, posta in essere per l'acquisizione di un'azienda o di una partecipazione, di controllo o totalitaria, in una determinata società, denominata “bersaglio” o “obiettivo”, cioè “Target”.